

BVGer C-2226/2011 vom 26. Juni 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2226_2011

FR: TAF C-2226/2011 du 26 juin 2013

IT: TAF C-2226/2011 del 26 giugno 2013

Regeste

Periodo del contributo minimo

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 1.2

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.

E. 1.3

In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.

E. 1.4

Questo Tribunale osserva che la decisione su opposizione impugnata reca la data del 17 gennaio 2011 ed il ricorso è stato inoltrato il 24 marzo 2011. Si pone pertanto la questione di sapere se il gravame è stato interposto tempestivamente. L'autorità inferiore, nella risposta al ricorso del 9 giugno 2011 (doc. TAF 3), non si è pronunciata in merito alla tempestività del gravame, come richiesto nel provvedimento dell'11 maggio 2011 di questo Tribunale (doc. TAF 2), di modo che non appare possibile determinare il giorno in cui il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è stato ricevuto dalla ricorrente (a prescindere dal fatto che in virtù delle risultanze processuali non appare possibile stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante, se la decisione impugnata sia stata spedita alla ricorrente il medesimo giorno della sua pronuncia e se sia stata effettivamente trasmessa tramite invio raccomandato, come indicato sulla decisione). Da quanto esposto, e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 400

consid. 2a), discende che il gravame inoltrato dalla ricorrente il 24 marzo 2011 deve considerarsi tempestivo nel senso della probabilità preponderante, ritenuto che in materia di notificazione non sono sufficienti mere supposizioni non corroborate da elementi oggettivi probanti. Pertanto, il ricorso, presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art. 52 PA), è ammissibile.

E. 2.1

Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.

E. 2.2

Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero.

E. 2.3

L'art. 153a LAVS, nella versione in vigore fino al 31 marzo 2012, sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n. 1408/71. I nuovi Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, entrati in vigore il 1° aprile 2012 nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea e che sostituiscono i Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, non sono altresì applicabili al caso concreto.

E. 3

L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla questione di sapere se l'insorgente sia stata, o meno, assicurata obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e se alla medesima possano, o meno, essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 4.1

In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS, sono assicurate obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche domiciliate in Svizzera che non esercitano un'attività lucrativa.

E. 4.2

Nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore ed in sede ricorsuale, la ricorrente ha indicato che ha risieduto con il coniuge in Svizzera, segnatamente nei comuni di B._____, C._____ e H._____, dal 1969 al 1984 (v. doc. 37, 86 e 93 e doc. TAF 1).

E. 4.3

L'autorità inferiore ha segnalato che dall'accertamento dei fatti effettuato presso le autorità del Cantone dei D._____ e presso le autorità dei comuni di F._____, B._____ e H._____ risulta che l'insorgente ha soggiornato nel comune di H._____ dall'agosto del 1980 al giugno del 1984, ma che non è stato possibile determinare il tipo di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Ha quindi ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato di essere mai stata domiciliata in Svizzera nel menzionato periodo e che pertanto non è mai stata assicurata all'AVS (v. la presa di posizione della CSC del 9 giugno 2011 [doc. TAF 3]). L'autorità inferiore ha pure considerato che, nell'eventualità in cui la ricorrente fosse stata domiciliata in Svizzera (segnatamente nel caso in cui fosse documentato che la stessa beneficiava di un permesso tipo C [permesso di domicilio] oppure di un permesso tipo B [permesso di dimora annuale; v., sulla questione, la sentenza del Tribunale federale I 524/02 del 25 novembre 2002 consid. 2.3]), non si sarebbe comunque potuto prendere in considerazione un formativo di rendita, dal momento che non ha mai esercitato un'attività lucrativa in Svizzera e che i contributi versati dal coniuge all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane (cfr. decisione su opposizione del 17 gennaio 2011 pag. 2).

E. 4.4.1

Su quest'ultimo questione, giova tuttavia rilevare che secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

E. 4.4.2

Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

E. 4.4.3

In particolare, in virtù l'art. 29ter cpv. 2 LAVS, sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi (lettera a), durante i quali il suo coniuge, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lettera b) e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lettera c).

E. 4.4.4

L'art. 50 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) precisa che si ha un anno intero di contribuzione quando

una persona è stata assicurata secondo gli art. 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS.

E. 4.4.5

Secondo giurisprudenza, diversamente da quanto predisposto dall'ordinamento antecedente l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della durata minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendita ordinaria AVS senza aver personalmente versato contributi, qualora il caso d'assicurazione sia intervenuto dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b, DTF 126 V 5 consid. 1b e DTF 126 V 273 consid. 2a e 2c). Una persona che non ha mai svolto attività lucrativa può quindi adempiere il presupposto legale dell'anno di contribuzione minimo, di cui all'art. 29 cpv. 1 LAVS, se è stata assicurata globalmente più di undici mesi, ai sensi degli art. 1 o 2 LAVS, e se durante questo lasso di tempo era coniugata con un assicurato esercitante attività lucrativa, il quale ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, oppure se durante questo lasso di tempo potevano esserle riconosciuti degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, ai sensi degli art. 29sexies e 29septies LAVS (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v. anche sentenze del Tribunale federale H 84/05 del 26 luglio 2006, I 368/05 del 14 luglio 2006 consid. 3, I 441/05 del 10 luglio 2006 consid. 6 e I 54/03 del 13 gennaio 2004 consid. 3.3; cfr. pure Direttive dell'UFAS concernenti le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [in seguito, DR] n. 3004 e n. 5006).

E. 4.4.6

Nel caso in esame, non è contestato che la ricorrente, durante il periodo in cui è stata residente in Svizzera, non ha mai esercitato un'attività lucrativa e non ha, dunque, mai personalmente versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 lett. a LAVS (v. lo scritto della medesima del 15 febbraio 2010 [doc. 37] e la presa di posizione della CSC del 9 giugno 2011 [doc. TAF 3]).

E. 4.4.7

La ricorrente non può neppure pretendere una rendita di vecchia svizzera sulla base dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera dal coniuge (art. 29ter cpv. 2 lett. b LAVS). Certo, il coniuge dell'insorgente ha lavorato in Svizzera nel 1965 (1 mese), nel 1966 (9 mesi), nel 1967 (5 mesi) e dall'aprile del 1969 al luglio del 1984 e versato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti durante tali periodi (doc. 24 e 25). Il medesimo ha comunque ottenuto in data 25 ottobre 2001 il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane, ai sensi della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21), dei contributi da lui versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (v. la decisione di trasferimento della CSC del 25 ottobre 2001 [doc. 27]). In effetti, in particolare l'art. 1 cpv. 2 dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione bilaterale, prevede che i cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (in base a detti contributi; v., sulla questione, DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid.

8.2).

E. 4.4.8

Per contro, qualora la ricorrente fosse stata assicurata obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in ragione del proprio domicilio in Svizzera durante più di undici mesi in totale (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS e art. 50 OAVS), la stessa - pur non avendo personalmente versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera per la durata minima di un anno e indipendentemente dai contributi versati dal coniuge, ma trasferiti all'INPS - potrebbe beneficiare di una durata di contribuzione per i periodi durante i quali aveva diritto al riconoscimento degli accrediti per compiti educativi (art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS [cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v., sulla questione, DR n. 5033 e n. 5407; v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.3 {considerando interpretato in modo non corretto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata}]). In particolare, per quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS stabilisce che un siffatto accredito è certo computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1 OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui nasce il figlio (v. DR n. 5418). Inoltre, se uno solo dei genitori è assicurato presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, ma non se lo sono entrambi, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genitore assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS; v. DR n. 5439; sentenza del Tribunale federale H 57/05 del 6 marzo 2006 consid. 5). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'art. 34 LAVS al momento dell'inizio del diritto alla rendita (29sexies cpv. 2 LAVS).

E. 4.4.9

Visto quanto precede, discende che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, solo nella misura in cui l'insorgente non fosse stata domiciliata in Svizzera unitamente ai figli (con meno di 16 anni) per almeno un anno la stessa non potrebbe beneficiare di accrediti per compiti educativi suscettibili di giustificare l'erogazione di una rendita di vecchia svizzera.

E. 4.5

Resta quindi da determinare se la ricorrente sia stata domiciliata in Svizzera, unitamente ai figli, tra il 1969 ed il 1984.

E. 4.5.1

Questo Tribunale rileva che dagli atti dell'incarto della CSC risulta che il coniuge dell'insorgente ha lavorato in Svizzera dal 1965 al 1984 (segnatamente alle dipendenze di un'impresa di costruzioni [impresa "N._____"] da aprile del 1969 a luglio del 1984; v. l'estratto del conto individuale del medesimo [doc. 25]) e che ha pagato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera continuativamente da aprile del 1969 a luglio del 1984 (ad eccezione del mese di gennaio del 1977). A prescindere dal fatto che lo stesso abbia, peraltro genericamente, indicato nella sua richiesta di trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera d'aver soggiornato in Svizzera al beneficio di un permesso "annuale" dal 4 dicembre 1969 al 1° luglio 1984 (doc. 4), appare poco verosimile che egli sia stato, per l'integralità di tale periodo, al beneficio di un semplice permesso per stagionali di tipo A

(permesso che aveva di principio una durata di nove mesi e non permetteva il ricongiungimento familiare), il marito della ricorrente avendo esercitato un'attività lucrativa in Svizzera almeno per 14 anni durante 12 mesi all'anno. Più probabile è che egli sia stato posto al beneficio di permesso di tipo B oppure di tipo C, almeno per una parte dei menzionati 14 anni. La questione non è stata tuttavia approfondita dall'autorità inferiore, benché potesse essere determinante anche per stabilire il permesso di cui hanno se del caso beneficiato la moglie (qui ricorrente) ed i figli.

E. 4.5.2

In merito all'allegazione dell'insorgente secondo la quale è stata residente in Svizzera con il marito ed i figli (doc. 37, 86 e 93), occorre rilevare, per quanto attiene al periodo tra il 1969 e il 1979, che la medesima ha esibito copia dell'assicurazione circa la concessione d'un permesso per il soggiorno a B._____ presso il marito rispettivamente il padre per la durata di un anno rilasciata il 4 agosto 1971 in favore suo e del primo figlio (L._____, nato in Italia il ... [recte ...; v. doc. 74]) dalla competente autorità del Cantone dei D._____ (doc. 70). Nell'eventualità in cui il coniuge della ricorrente fosse stato al beneficio di un permesso per stagionali di tipo A per l'anno 1971 (epoca in cui lavorava in Svizzera già da 5 anni) questo tipo di permesso non avrebbe reso possibile, di principio, un ricongiungimento familiare.

E. 4.5.3

Peraltro, il 20 agosto 1971 il Consolato d'Italia di G._____ ha rilasciato in favore dell'insorgente un passaporto della Repubblica Italiana valido fino al 19 agosto 1976 (e poi rinnovato il 17 settembre 1976 fino al 19 agosto 1981; v. la copia del documento di riconoscimento prodotto dalla ricorrente [doc. 74]), documento in cui sono stati iscritti i due figli dell'insorgente (L._____ e M._____) ed apposti verosimilmente dalla polizia degli stranieri 5 visti (segnatamente "GR 89.522 31.12.73 ... 8.12.72; GR 89.522 31.12.74; GR 89.522 31.12.76; GR 89.522 31.12.78 ... 9.12.76; GR 89.522 A 31.12.79"). Nella domanda di pensione di vecchiaia del 19 febbraio 2010, trasmessa alla CSC il 16 marzo 2010, la responsabile dell'INSP di E._____ ha inoltre indicato che il secondo figlio della ricorrente (M._____) è nato in Svizzera (ad C._____ [v. anche doc. 74 {copia del passaporto italiano dell'insorgente}]) il ... (recte ...) ... (v. formulario E 202 [doc. 58]). Dall'attestazione di conferma della partenza del comune di B._____, prodotta dalla cancelleria di quel comune il 23 marzo 2010 (v. doc. 29), risulta poi che il coniuge dell'insorgente è arrivato a B._____ l'11 aprile 1969, che era in possesso di un permesso valido sino al 30 aprile 1979, che vi ha risieduto con la moglie ed i due figli (sul documento sono infatti stati indicati la moglie K._____ ["Ehefrau"] e i figli L._____ e M._____ ["Kinder"]) e che è partito il 20 dicembre 1978 (doc. 19). Anche su questa serie di indizi supplementari, l'autorità inferiore ha ritenuto, a torto, di potere prescindere da più approfonditi accertamenti da effettuarsi anche d'ufficio.

E. 4.5.4

Ma vi è di più. Indipendentemente dalla rilevanza o meno, per quanto attiene al periodo tra il 1969 ed il 1979, delle copie di un libretto di ricevute del pagamento dei premi della cassa malati per i mesi da luglio a dicembre del 1971 (i pagamenti sono stati effettuati presso l'ufficio postale di "B._____") e delle due ricevute per il versamento il 21 gennaio ed il 6 aprile 1971 di fr. 32.-- in favore della cassa malati (quale indirizzo sulle ricevute è stato indicato "B._____"), documenti prodotti dalla ricorrente il 24 maggio 2010 (doc. 80 e 81)

ed il 24 marzo 2011 (doc. TAF 1), in merito al periodo dal 1980 al 1984, occorre rilevare che l'Ufficio controllo abitanti del comune di H. _____ ha segnalato che l'insorgente ha soggiornato in quel comune dal 1° agosto 1980 (proveniente da B. _____) al 30 giugno 1984 (partita per l'Italia; doc. 163). Con attestazione del 25 maggio 1984, trasmessa alla CSC il 17 maggio 2011 (v. doc. 163), detta autorità aveva (già) certificato che la famiglia I. _____ (segnatamente il marito della ricorrente, la ricorrente e i loro due figli) era stata residente in quel comune dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (doc. 160). Certo, l'Ufficio controllo abitanti del comune di H. _____ ha pure segnalato di non disporre di alcuna informazione in merito al tipo di permesso di cui era al beneficio l'insorgente (v. doc. 163). Non di meno, è possibile presumere che il coniuge della ricorrente e dunque, per conseguenza, la medesima (quest'ultima non avendo esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera, non poteva che beneficiare in principio dello stesso permesso di soggiorno accordato al marito) non fossero al beneficio di un permesso di tipo A durante tali anni (per le ragioni già indicate al consid. 4.5.1 e 4.5.2 del presente giudizio), ma più verosimilmente di un permesso di tipo B oppure di tipo C, la famiglia avendo risieduto in quel comune ininterrottamente dall'agosto del 1980 al luglio del 1984. Peraltro, per tale periodo si pone la questione di sapere se i due visti apposti verosimilmente dalla polizia degli stranieri sul passaporto dell'insorgente e del coniuge, segnatamente "GR 127.733 C 30.4.82 ... 25.05.79; GR 127.733 C 30.04.1985 ... 13.04.1982" (v. doc. 72 e 76) potevano o meno indicare che gli stessi erano in possesso di un permesso di tipo C negli anni dal 1980 al 1984. Appare altresì probabile che i figli della ricorrente (nati il 17 gennaio 1969 ed il 29 luglio 1973) e che sono stati residenti con i genitori nel comune di H. _____ dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (v. doc. 160), epoca in cui avevano rispettivamente 11-15 anni e 7-11 anni, abbiano frequentato le scuole vuoi iniziato un apprendistato oppure svolto un'occupazione regolare (il figlio maggiore). La CSC non ha ritenuto di dover effettuare ulteriori accertamenti al riguardo, benché gli stessi avrebbero, con verosimiglianza preponderante, potuto fornire indizi supplementari sulla natura del permesso di soggiorno di cui necessariamente dovevano beneficiare la ricorrente ed i suoi figli, non essendo gli stessi stati clandestini (almeno non in tale periodo), ma persone che si erano correttamente annunciate alle autorità competenti. Agli atti dell'incarto della CSC figurano pure, per quanto attiene al periodo dal 1980 al 1984, copia di un formulario (tre pagine) per la dichiarazione dei redditi e della sostanze per gli anni 1981 e 1982, di un attestato di residenza del comune di domicilio rilasciato il 4 settembre 1980 dall'Ufficio controllo abitanti del comune di H. _____ a favore dell'insorgente e dei figli (e rinnovato il 24 marzo 1983) e delle ricevute per il pagamento del premio della cassa malati per i mesi di agosto e dicembre del 1983 e di aprile e giugno del 1984 (quale indirizzo sulle ricevute di pagamento è stato indicato "H. _____"), documenti prodotti dalla ricorrente il 24 maggio 2010 (doc. 69) ed il 24 marzo 2011 (doc. TAF 1).

E. 4.6

In conclusione, conto tenuto della documentazione esibita dall'insorgente nonché delle considerazioni che precedono, l'autorità inferiore avrebbe potuto e dovuto procedere ad un'istruzione più approfondita e dettagliata della domanda di una rendita di vecchiaia svizzera presentata dalla ricorrente con riferimento segnatamente alla problematica del domicilio in Svizzera. In effetti, e nella misura in cui dagli atti dell'incarto della CSC risulta che il coniuge dell'insorgente ha lavorato in Svizzera e pagato contributi AVS continuativamente da aprile del 1969 a luglio del 1984 (doc. 25) e nella misura in cui la documentazione agli atti permette di affermare che la ricorrente è stata residente con il

marito e i figli nel comune di H._____ continuativamente dal 1° agosto 1980 al 30 giugno 1984 (v. in particolare la dichiarazione dell'Ufficio controllo abitanti del comune di H._____, secondo cui "die Familie I._____ [...] in der Gemeinde H._____ [...] wohnhaft waren"; doc. 160), la CSC non poteva limitare la sua istruttoria alle richieste all'Ufficio controllo abitanti dei comuni di B._____, di F._____ e di H._____ ed all'Ufficio per questioni di Polizia del Cantone dei D._____ con riferimento alla residenza ed al tipo di permesso di soggiorno dell'insorgente (v. doc. 43, 45, 95, 97 e 136). L'autorità inferiore avrebbe pertanto potuto e dovuto contattare, fra l'altro, le competenti autorità di Polizia degli stranieri al fine di assumere le informazioni concernenti lo statuto di cui beneficiava il coniuge della ricorrente (statuto da cui sarebbe possibile dedurre il tipo di permesso di cui beneficiava l'insorgente) nonché accertare se il coniuge della ricorrente avesse, o meno, potuto lavorare e pagare contributi AVS continuativamente da aprile del 1969 a luglio del 1984 qualora fosse stato in possesso di un permesso per stagionali di tipo A durante tale periodo (ciò che appare inverosimile da agosto del 1980 a giugno del 1984; v. doc. 160), e se i due visti apposti sul passaporto della ricorrente e del coniuge, segnatamente "GR 127.733 C 30.4.82 ... 25.05.79; GR 127.733 C 30.04.1985 ... 13.04.1982" (v. doc. 72 e 76), potevano, o meno, indicare che gli stessi erano in possesso di un permesso C per gli anni dal 1979 al 1985. L'autorità inferiore avrebbe altresì potuto chiedere informazioni in merito alla residenza dell'insorgente presso le competenti autorità del comune di C._____, comune in cui è nato il secondo figlio della medesima (v. doc. 74). Senza procedere a questi ulteriori accertamenti non era possibile decidere con cognizione di causa in merito alla domanda di rendita di vecchiaia della ricorrente.

E. 5

Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento.

E. 6

Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-6433/2011 del 3 maggio 2013 consid. 13.1 e relativi riferimenti). In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il caso nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà completare l'istruttoria di causa al fine di potere poi statuire con cognizione di causa sulla domanda di rendita di vecchiaia svizzera della ricorrente, fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamente nel merito, esso priverebbe la ricorrente di un grado di giudizio dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti). Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 7.1

Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).

E. 7.2

Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico della CSC.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.